

Allegato 3

COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI

Ai sensi delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private ("Codice") e del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 in tema di regole generali di comportamento che devono essere osservate nell'esercizio dell'attività, gli intermediari:

a) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto:

- **consegnano/trasmettono al contraente** copia del documento (**All. 4** al Regolamento Ivass n. 40/2018) che contiene i dati essenziali dell'intermediario stesso e le informazioni sulla sua attività, sulle potenziali situazioni di conflitto di interessi e sulle forme di tutela del contraente;

- forniscono al contraente in forma chiara e comprensibile informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentirgli di prendere una decisione informata;

b) **sono tenuti a proporre o consigliare contratti coerenti** con le richieste e le esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell'assicurato; a tal fine acquisiscono dal contraente stesso ogni informazione che ritengono utile;

c) **informano il contraente** della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di individuare il contratto coerente con le sue richieste ed esigenze; nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque un contratto assicurativo ritenuto dall'intermediario non coerente, lo informano di tale circostanza, specificandone i motivi, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione, sottoscritta dal contraente e dall'intermediario;

d) **consegnano al contraente** copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, **copia della polizza e di ogni altro atto o documento da esso sottoscritto**;

e) possono ricevere dal contraente, a titolo di versamento dei premi assicurativi, **i seguenti mezzi di pagamento**:

1. **assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità**, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, **inclusi gli strumenti di pagamento elettronico, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1**;
3. **denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie** (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), con il limite consentito dalla vigente normativa nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto.

Allegato 4

INFORMAZIONI RESE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA O, QUALORA NON PREVISTA, DELLA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO.

AVVERTENZA

Ai sensi della vigente normativa, il distributore ha l'obbligo di consegnare al contraente il presente documento che contiene notizie sul distributore medesimo, su potenziali situazioni di conflitti d'interessi e sugli strumenti di tutela del contraente. L'inosservanza dell'obbligo di consegna è punito con le pene previste dall'art. 324 del D.Lgs. 209/2005 Codice delle Assicurazioni Private.

SEZIONE I - Informazioni generali sull'intermediario che entra in contatto con il contraente e sul Broker che intermedia il contratto

1.1 Dati relativi all'intermediario persona fisica:

Cognome e nome Russo Roberto		Qualifica Responsabile dell'attività di intermediazione	
Iscrizione al Rui			
numero	data	sezione	
B000013775	01/02/2007	B	

1.2 Dati relativi all'intermediario persona giuridica per la quale è svolta l'attività di intermediazione

Ragione sociale	AMINTA S.r.l.		
Sede legale ed operativa	C.so Correnti 58/a - 10136 Torino		
Telefono	011 352121	Fax	011 3299805
Mail - PEC - Sito Internet	aminta@amintabroker.com - direzione@pec.amintabroker.com - www.amintabroker.com		
Iscrizione al Rui			
Numero	data	sezione	
B000059134	25 maggio 2007	B - Broker	

1.3 Dati relativi alla compagnia/agenzia con cui si è stipulato il contratto

Compagnia/Agenzia	ArgoGlobal Assicurazioni S.p.a.
Numero Polizza	

1.4 I dati identificativi e di iscrizione dell'Intermediario, sopra forniti, possono essere verificati consultando il R.U.I. sul sito IVASS : www.ivass.it - Autorità competente alla vigilanza: IVASS Via del Quirinale, 21 - 00187 ROMA .

SEZIONE II - Informazioni sull'attività svolta dall'intermediario assicurativo e riassicurativo

a. L'attività di Aminta Srl viene svolta su incarico del cliente.

b. Aminta Srl ha in corso rapporti di libera collaborazione ai sensi dell'art. 22 D.L 179/2012 convertito in L. 221/2012 di cui all'allegato A. (Tale elenco è comunque disponibile sul sito <https://www.amintabroker.com/documenti-utili/>).

c. Con riferimento al pagamento dei premi Aminta srl dichiara che:

1. () I premi pagati dal contraente agli intermediari e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti alle Imprese di assicurazione, se regolati per il tramite del broker costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio del broker stesso.

2. () Non è autorizzato all'incasso dei premi ai sensi dell'accordo di collaborazione sottoscritto o ratificato dall'Impresa, pertanto, il pagamento del premio effettuato allo stesso o ai suoi collaboratori non ha effetto liberatorio ai sensi dell'art. dell'art. 118 del Codice delle Assicurazioni. In assenza di accordo di collaborazione sottoscritto e ratificato il pagamento del premio effettuato al broker o ai suoi collaboratori non costituisce patrimonio separato né è garantito dalla costituzione della fideiussione.

SEZIONE III - Informazioni relative alle remunerazioni

Il compenso relativo all'attività svolta da Aminta Srl per la distribuzione del presente contratto è rappresentato da una commissione inclusa nel contratto assicurativo.

Informazioni relative alla misura delle provvigioni riconosciute dalle Imprese per i contratti RCA

In attuazione alle disposizioni dell'art 131 del Codice delle Assicurazioni e del Regolamento Isvap n. 23/2008 che disciplinano la trasparenza dei premi e delle condizioni del contratto nell'assicurazione obbligatoria veicoli e natanti.

Per i contratti RCA, viene allegata una tabella (Allegato 1), comunque disponibile sul sito <https://www.amintabroker.com/documenti-utili/> nella quale sono specificati i livelli **provvigionali riconosciuti all'intermediario** dall'impresa di assicurazione.

Le provvigioni in cifra fissa ed in percentuale sul premio lordo, riconosciute per il contratto proposto, cui la presente informativa si riferisce, sono invece rilevabili dal preventivo o dallo stesso contratto. Nel caso di contratto intermediato tramite Agenzia di assicurazione ovvero altro intermediario, le provvigioni indicate sono quelle riconosciute dall'Impresa di assicurazione all'intermediario che colloca il contratto, mentre quelle riconosciute da quest'ultima al broker, **facoltativamente indicate**, sono parte delle precedenti e non rappresentano quindi un aumento del premio.

SEZIONE IV - Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d'interessi

Si precisa che:

a) il soggetto che entra in contatto con il Cliente e/o AMINTA SRL NON SONO DETENTORI di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di un'impresa di assicurazione;

b) NESSUNA Impresa di assicurazione o impresa controllante di un'impresa di assicurazione è detentrica o meno di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto del soggetto che entra in contatto con il Cliente e/o di AMINTA SRL;

c) con riguardo al contratto proposto AMINTA SRL dichiara di: **essere in assenza di obblighi contrattuali che le impongono di offrire esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione. In tal caso su richiesta del contraente, indica la denominazione delle imprese di assicurazione con le quali ha o potrebbe avere rapporti d'affari, fermo restando l'obbligo di avvisare il contraente del diritto di richiedere tali informazioni. Il cliente ha quindi il diritto di chiedere la denominazione delle imprese di assicurazione con le quali AMINTA SRL ha o potrebbe avere rapporti di affari;**

SEZIONE V - Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente

3.1 Informazioni generali

a) Ai sensi dell'art. 117 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, i premi pagati dal contraente agli intermediari e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite dell'intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell'intermediario stesso;

b) L'attività di intermediazione è garantita da una **polizza di assicurazione della responsabilità civile**, che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge;

c) Il Contraente e l'Assicurato hanno la facoltà di rivolgersi al **"Fondo di garanzia per l'attività dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione"** istituito presso la CONSAP, Via Yser n. 14 - 00198 Roma - tel. 06 857961, E-mail: segreteria.fgs@consap.it per chiedere, laddove ne esistano i presupposti ed il diritto di farlo, il risarcimento del danno patrimoniale loro causato dall'esercizio dell'attività di intermediazione, che non sia stato risarcito dell'intermediario stesso o non sia stato indennizzato attraverso la polizza di cui al precedente punto.

d) Il Contraente, l'assicurato o comunque l'avente diritto ha la facoltà di proporre **reclamo per iscritto** al broker indicato nella Sezione 1 punto 2 del presente documento. Nel caso in cui non si ritenesse soddisfatto dall'esito del reclamo o, in caso di assenza di riscontro entro 45 giorni dalla ricezione del reclamo, il contraente e/o l'assicurato può rivolgersi all'Ivass – Servizio Vigilanza Intermediari – Via del Quirinale 21 00187-Roma, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall'intermediario.

Resta ferma la facoltà del contraente di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, ovvero di ricorrere a sistemi alternativi di risoluzione delle controversie quali la procedura di conciliazione.

In caso di rapporti di collaborazione tra intermediari il reclamo è gestito dall'intermediario che ha il rapporto diretto con l'Impresa di assicurazione definito ai sensi del Regolamento Ivass n. 24/2008, intermediario collocatore.

In tali casi, fatto salvo il diritto del Contraente di inviare copia del reclamo anche all'intermediario proponente, il reclamo deve essere trasmesso all'indirizzo dell'intermediario di cui al punto 1.3 al relativo indirizzo indicato nell'Allegato A comunque disponibile sul sito <https://www.amintabroker.com/documenti-utili/>

3.2 Denominazione sociale delle Imprese di assicurazione con le quali AMINTA SRL ha un accordo in corso di validità che autorizza la stessa ad incassare i premi si rimanda all'Allegato 1 come da SEZIONE II punti b c

3.3 Denominazione sociale delle Agenzie di assicurazione con le quali AMINTA SRL ha un accordo in corso di validità che autorizza la stessa ad incassare i premi si rimanda all'Allegato 1 come da SEZIONE II punti b c

3.4 Nota importante per il Contraente e per l'Assicurato

In caso di sussistenza dell'accordo con l'impresa o con l'agenzia, ratificato dall'impresa , in corso di validità che autorizza l'intermediario ad incassare i premi	In caso di mancanza dell'accordo con l'impresa o di sussistenza dell'accordo con l'agenzia NON ratificato dall'impresa , in corso di validità che autorizza l'intermediario ad incassare i premi
Il pagamento del premio eseguito in buona fede al Broker od ai suoi collaboratori, ai sensi dell'articolo 118 del d. lgs. 209/2005 ha effetto liberatorio nei confronti del contraente e conseguentemente impegna l'impresa o, in caso di coassicurazione, tutte le imprese coassicuratrici a garantire la copertura assicurativa oggetto del contratto.	Il pagamento del premio eseguito in buona fede al Broker o ai suoi collaboratori, ai sensi dell'articolo 118 del d.lgs. 209/2005 NON ha effetto liberatorio nei confronti del contraente e NON impegna l'impresa o, in caso di coassicurazione, tutte le imprese coassicuratrici a garantire la copertura assicurativa oggetto del contratto. In tal caso, l'effetto liberatorio per il contraente e la copertura assicurativa oggetto del contratto decorrono dalla data riportata sulla quietanza rilasciata dall'impresa